

La relazione tra pubblico ministero e giudice

16.02.26 - Rocco Artifoni



(Foto di Pixabay)

“I giudici sono condizionati dai pubblici ministeri”. Partono da questo assunto – di solito – i sostenitori della cosiddetta riforma della giustizia per motivare la necessità della netta separazione tra magistrati giudicanti e requiranti. In realtà si tratta di un'affermazione non dimostrata e contraddittoria. Per varie ragioni:

1. La separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri esiste già, sia nelle norme sia nella realtà. La legge Cartabia del 2022 prevede che si possa passare da giudice a pubblico ministero (o viceversa) soltanto una volta nella vita e soltanto entro i primi nove anni di attività. Nei fatti negli ultimi anni i magistrati che hanno cambiato funzione sono tre su mille ogni anno. Quindi si tratta di una questione quasi totalmente inesistente.
2. Se comunque si volesse impedire ogni anno a tre magistrati su mille di cambiare funzione (e non è detto che sia utile obbligare qualcuno a continuare a ricoprire un ruolo che non vuole più svolgere) sarebbe sufficiente una piccola modifica alla legge Cartabia, anziché ricorrere ad una revisione della Costituzione.
3. La legge costituzionale di riforma prevede la duplicazione dell'attuale Consiglio Superiore della Magistratura (CSM): uno per i giudici e l'altro per i pubblici ministeri. Anche in questo caso non si capisce la necessità della proposta. Molti autorevoli giuristi, pur sostenendo la separazione delle carriere, hanno proposto di creare due sezioni all'interno dell'unico CSM, dato che sia i giudici sia i pubblici ministeri sono comunque magistrati.
4. Se si è convinti che giudici e pubblici ministeri debbano essere separati sia nelle funzioni sia nei CSM, è incomprensibile il fatto che nella nuova Alta Corte Disciplinare si ritrovino insieme a sanzionare i magistrati di ogni funzione, come prevede la riforma costituzionale. Prima si dividono le funzioni lavorative e poi si riuniscono giudici e pubblici ministeri per decidere i provvedimenti disciplinari. Nessuno finora ha spiegato il senso di questa scelta.
5. È opportuno ricordare che il pubblico ministero di fronte ad una notizia di reato per legge ha l'obbligo di compiere non solo le indagini necessarie per l'esercizio dell'azione penale, ma anche di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Pubblico ministero e giudice in un processo svolgono funzioni diverse, ma che si fondano sulla stessa finalità: la ricerca della verità. Perché dovrebbero essere separati?
6. Separando le carriere e i CSM di giudici e pubblici ministeri, entrambi resterebbero comunque magistrati e di conseguenza con più affinità reciproca rispetto agli avvocati difensori. Non sarebbero più “conviventi”, ma pur sempre appartenenti alla stessa “famiglia”. Quindi, non verrebbe risolta la questione del presunto condizionamento.
7. Se davvero fosse necessario distinguere nettamente giudici e pubblici ministeri per evitare condizionamenti corporativi, sarebbe logica conseguenza separare anche i giudici di primo grado dai giudici d'appello e dai magistrati di cassazione. Perché ad esempio ci potrebbe essere il rischio che il giudice di secondo grado sia portato a confermare le sentenze di primo grado, essendo stata pubblicata da un collega. Di conseguenza forse in futuro dovremo attenderci ulteriori proposte di separazioni all'interno della magistratura giudicante.
8. Pensare che il pubblico ministero condizioni davvero il giudice, significa affermare che tutte le sentenze finora emesse sono viziate e di conseguenza andrebbero riformate. E anche pensare che i giudici non siano idonei alla funzione che ricoprono, poiché potenzialmente condizionabili. La presunta influenza dei pubblici ministeri sui giudici comporta un'evidente svalutazione dei giudici. I promotori della riforma della giustizia mostrano una scarsa opinione della professionalità e della indipendenza dei magistrati. Forse questo atteggiamento negativo e ostile nei confronti dell'ordine della magistratura è il motivo indicibile che ha spinto il governo a proporre e il parlamento ad approvare questa riforma costituzionale segnata da troppe contraddizioni e da scelte irragionevoli.



Categorie: contenuti originali, Opinioni, Politica

Tag: giustizia, pubblico ministero, referendum

Rocco Artifoni

Rocco Artifoni è nato a Bergamo nel 1960. È presidente nazionale dell'Associazione per la Riduzione del Debito Pubblico (www.ardep.it) e referente per la Lombardia dell'Associazione Art. 53 (www.articolo53.it). Principali appartenenze e impegni locali (provincia di Bergamo): Consiglio Direttivo della Fondazione Serughetti La Porta (www.laportabergamo.it), Comitato provinciale per l'abolizione delle barriere architettoniche (www.diversabile.it), Coordinamento provinciale di Libera (www.liberabg.it), Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione (www.salviamolacostituzione.bg.it), Scuola di educazione e formazione alla politica We Care (www.scuolawecare.it), Redazione della rivista L'Incontro e delle Edizioni Gruppo Aeper (www.aeper.it). Nel 2014 ha pubblicato insieme a Filippo Pizzolato "L'ABC della Costituzione" per le Edizioni Gruppo Aeper con prefazione di don Luigi Ciotti. Nel 2018, insieme a Francesco Gesualdi e Antonio De Lellis, per CADTM Italia ha pubblicato il dossier "Fisco & Debito. Gli effetti delle controriforme fiscali sul nostro debito pubblico".